

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n. 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI
Sezione Fallimentare

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO: EFISIO MARONGIU
Ai sensi dell'art.67 e ss C.C.I. E SS D. Lgs 14/2019

Il Signor EFISIO MARONGIU, nato a ~~Cagliari~~ in data ~~10 agosto 1973~~, e residente a ~~Cagliari~~, nella via ~~Corso~~ al civico ~~0~~, C.I.: ~~000000000~~ (all.1), rappresentato e difeso dagli Avv.li Silvia Albiani (c.I. I BNSLV80S48B354C), e Vanessa Corpino (c.I. CRPVSS86A53B354G), ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Cagliari nella via Grazia Deledda n.74, fax/tel: 070656926, pec: silviaalbiani@pec.it, pec: avv.vanessacorpino@pec.it, come da procura speciale redatta in calce al presente atto.

PREMESSO CHE

- Il Signor Efisio Marongiu, in data 10/06/2024, ha presentato l'istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.
- in data 01 ottobre 2024, l'OCC presso il Tribunale di Cagliari nominava, con provvedimento n.153/2024, quale professionista incaricato la Dott.ssa Nicoletta Careddu, (all.2), in qualità di gestore della crisi, la quale accettava l'incarico.
- in data 10 aprile 2025 il gestore della crisi inviava al ricorrente il preventivo dei costi e delle spese riferibili al suo compenso, da accettarsi a carico dell'istante, costi che venivano poi accettati dal sig. Marongiu mediante il pagamento di quanto richiesto in acconto, (all.3).
- successivamente alla nomina del suddetto gestore, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano, sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita la necessaria documentazione all'uopo richiesta, riscontrando il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni;
- il ricorrente provvede quindi, con l'ausilio della Dott.ssa Nicoletta Careddu a presentare proposta di composizione della crisi ed in particolare proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento nei termini sotto elencati.

A) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento.
Requisiti soggettivi e oggettivi

si trova in uno stato di crisi da sovra indebitamento, così come definito dal Codice della Crisi, art. 2 comma 1 lett. c), D. Lgs 14/2019, dovuto ad una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

«è un «consumatore» così come definito dal Codice della Crisi, art. 2, comma 1 lett. e), in quanto persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, VI del titolo V del libro V del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

«non presenta requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all'art.2, comma 1, lett.d) nn1) CCII, 2) e 3) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha mai commesso atti in frode ai creditori;

«non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;

«ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale, l'elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute; la documentazione relativa ai redditi, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

«dalla documentazione si evince un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere le obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;

La procedura pertanto è ammissibile ai sensi dell'art.69 CCII, in quanto il debitore:

- non ha determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- dalla documentazione allegata si potrà evincere che il ricorrente non sia assoggettabile alle procedure concorsuali secondo le norme vigenti.

In riferimento ai **requisiti oggettivi** vale la pena evidenziare che: il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al consumatore (art.2, co.1, lett. E) CCII, che versi in uno "stato di sovraindebitamento" (art. 2, co. 1, lett. C) ossia in una situazione di crisi o di insolvenza che si manifestano con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici necessari a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi ovvero con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, co.1 lett. B art.2;

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C) CCII per sovraindebitamento si intende "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza".

L'attuale situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente non gli consente di adempiere prontamente ed integralmente alle obbligazioni contratte poiché il sig. Marongiu può contare solo

STUDIO LEGALE

Avv. Silvia Albiani

Avv. Vanessa Corpino

Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari

tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it

mail.cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

sul suo stipendio e, pertanto, versa in oggettivo stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2.

Tanto premesso il signor Marongiu chiede di essere ammesso alla procedura di sovra indebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria proposta di ristrutturazione dei debiti accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dal Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Nicoletta Careddu, oltre a tutta la documentazione richiesta.

B) Brevi cenni sulle cause dell'indebitamento

Per quanto riguarda le cause che hanno portato alla situazione di sovraindebitamento, il ricorrente espone quanto segue:

"Io e mia moglie, ci siamo sposati il 05.07.2003 e dopo tre anni esatti è arrivato il nostro primo figlio. Nel dicembre 2007 abbiamo acquistato casa a Ussana aprendo un mutuo trentennale con un mutuo trentennale, inizialmente con Unicredit Family Financing Bank spa, poi surrogato nel 2009 con "Barclays" con un risparmio sulla mensilità di circa 300 euro, poi ceduto a Intesa San Paolo. Nell'Aprile 2012 è nato il nostro secondogenito. Dal 2013 in poi abbiamo iniziato ad aprire dei finanziamenti con i vari operatori del settore sempre legati a necessità varie come la ristrutturazione dell'abitazione, in quanto datata primi anni 70 e che, pertanto, richiedeva una ristrutturazione se pur minima, l'acquisto di un'auto, in quanto la vecchia era diventata una spesa extra tra meccanici e consumi eccessivi, tutti impegni comunque affrontati con tante difficoltà, essendo una famiglia monoreddito, ma tutti rispettati e portati a termine. Le prime difficoltà sono sopraggiunte in prossimità degli anni 2020, 2021, a causa degli aumenti dei prezzi di tutti i beni di prima necessità, a causa di ulteriori lavori sull'abitazione, tutto ciò sommato agli impegni finanziari presi in precedenza, ha originato una situazione insostenibile.

Abbiamo provato a far fronte agli impegni, per fare ciò abbiamo avuto la necessità di accedere ad altri finanziamenti, per provare a consolidare i prestiti già chiesti, questa strategia, che ritenevo potesse essere vantaggiosa, ha invece peggiorato drasticamente la situazione e ha comportato un'enorme difficoltà nel pagare le rate del mutuo oltre che tutte le spese familiari".

C) Attivo – Situazione Patrimoniale.

C1) Immobili

Il signor Elisio Marongiu possiede una porzione pari al 50% dell'intero del bene immobile sito in ~~02200~~ nella via ~~0000000000 00~~, meglio identificato nelle visure catastali che si allegano, (all.4); di tale bene è stata eseguita perizia estimativa che pure si allega, (all.16);

Oltre a tale bene immobile, il signor Marongiu possiede una quota pari ad 1/3 del bene immobile sito in ~~00000~~, alla via ~~0000~~, n. ~~00~~, di tale porzione si allega valutazione estimativa, oltre che visura catastale, (all.17).

Il bene immobile ha un valore pari ad €113.000, il mutuo residuo è pari ad €79.111 aggiornato alla data del 3 ottobre 2025, mentre il valore dell'immobile di via ~~0000~~, di cui possiede il 33% della quota, è pari ad €143.000, pertanto, il valore delle quote del ricorrente è pari ad €47.700.

STUDIO LEGALE

Avv. Silvia Albiani

Avv. Vanessa Corpino

Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari

tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it

mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Spese di procedura € 98,00 + € 27,00	Tribunale di Cagliari	100%	Per spese bolli e CU	Pagato interamente da ricorrente in sede di deposito delle proposte
---	-----------------------	------	----------------------	---

I costi stimati del Gestore della crisi incaricato, Dott.ssa Nicoletta Careddu per la procedura di sovra indebitamento relativa al signor Marongiu sono pari ad €3.883,13, come da preventivo accettato o già indicato ed allegato, (all.3).

In relazione a tali spese, il ricorrente ha versato due acconti, per un totale pari ad € 1.554,00, pertanto deve corrispondere a saldo la somma pari ad € 2.330,00.

Per quanto riguarda le spese legali, le stesse sono state calcolate sulla scorta dei parametri forensi in uso ed ammontano ad € 7.000,00 oneri compresi.

In relazione a tali spese, il signor Marongiu non ha versato alcun acconto, pertanto la somma da pagare è pari € 7.000,00 oneri compresi, (all.3).

ELLENCO DEI CREDITORI:

- Agenzia delle Entrate Riscossione

il debito deriva dalla notificazione di n. 5 cartelle esattoriali notificate da Enti diversi e in periodi tra il 2011 ed il 2026, per un importo pari ad € 1.443,49, (all.9),

pec: protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it;

-INTESA SAN PAOLO – ACCENSIONE MUTUO TRENTENNALE

Il debito deriva dal contratto di mutuo ipotecario fondiario per l'acquisto della prima casa, stipulato in data 07.12.2007, con durata trentennale, presso la banca Unicredit Family Financing Bank SpA, trasferito tramite atto di surroga a Barclays Bank PLC, in data 05.06.2009, e poi ceduto a Intesa San Paolo. Il mutuo, con durata trentennale, ha un importo lordo mutuato € 143.139,31, con una rata mensile di € 605,00. Il mutuo è cointestato con la coniuge Erika Cappai.

Il debito residuo è pari ad € 77.894, (all.9).

pec: info@pecintesasanpaolo.com;

-MARTE SPV S.R.L. (EX FINDOMESTIC S.p.A.)

Il debito deriva dal contratto di finanziamento stipulato in data 09.03.2023, il quale prevedeva l'erogazione di una somma pari ad € 66.468,00 da restituire in n. 120 rate mensili di importo pari a € 553,90 ciascuna, (all.9). Il credito è stato ceduto alla MARTE SPV s.r.l. con un residuo di € 44.000,00, (all.9).

pec: marte.spv@pec.spv-services.eu;

- BANCA DI SCONTO

Il debito deriva dal contratto di mutuo n. ~~00000~~ contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, stipulato in data 30.03.2023, il quale prevedeva un capitale lordo mutuato di € 39.000,00, da restituire in n. 120 rate mensili di importo pari a € 325,00 ciascuna, (all.9). Al mese di dicembre 2025, il debito residuo è pari ad € 28.925,00

STUDIO LEGALE

Avv. Silvia Albiani

Avv. Vanessa Corpino

Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari

tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it

mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

pec: bancadisconto@pec.bancadisconto.it;

-BIBANCA S.P.A.

Il debito deriva dalla richiesta di un prestito personale (n. pratica ~~0000100~~) avente ad oggetto una delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile, stipulato in data 10.01.2022, il quale prevedeva l'erogazione di una somma pari ad € 42.000,00, da restituire in n. 120 rate mensili di importo mensile pari a € 350 cadauna, (all.9).

Al mese di dicembre 2025, il debito residuo è pari ad € 25.900,00.

pec: bibanca@pec.gruppobper.it;

-FIDITALIA S.p.A.

Il debito deriva dalla richiesta di un prestito personale (rif. contratto n. ~~00000000000000000000~~), stipulato in data 07.06.2023, il quale prevedeva l'erogazione di una somma pari ad € 33.994,16, da restituire in n. 116 rate mensili di importo mensile pari a € 291,76 cadauna, (all.9).

Il debito residuo è pari ad € 27.000,00, pec: fiditalia_bi@legalmail.it,

-KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (EX. DEUTSCHE BANK S.P.A.)

Il debito deriva dal contratto di finanziamento n. ~~00000000000000000000~~, posizione ceduta a KRUK INVESTIMENTI s.r.l. il 14.10.2024, il quale prevedeva l'erogazione di una somma pari ad € 23.643,17, da restituire in n. 120 rate mensili di importo pari a € 325,00 cadauna, (all.9).

Con decreto ingiuntivo n. ~~00000000~~ (R.G. ~~000~~/2025) il Tribunale di Cagliari ingiungeva al sig. Marongiu di pagare alla KRUK INVESTIMENTI S.R.L. la somma di € 25.166,23, oltre competenze e spese di procedura liquidate in € 567,00 per compenso di avvocato, oltre accessori come per legge, ed € 145,50 per spese, tot. €25.880. Pec.: krukitalia@legalmail.it;

Debiti e Timing:

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO	SODDISFAZIONE %	IMPORTO DA PAGARE
Intesa San Paolo mutuo	Residuano € 77.894 alla data del 28 febbraio 2026, in regolare pagamento	Seguirà il normale piano di ammortamento	€ 77.894 Da pagare integralmente secondo il regolare piano di ammortamento
ADER	Residuano €1.443,49	Percentuale soddisfazione del 30%	€ 433,00
MARTE SPV, EX findomestic, contratto n.20221234883042002303100516	residuano € 44.000	Percentuale soddisfazione del 20%	€8.800

STUDIO LEGALE

Avv. Silvia Albiani

Avv. Vanessa Corpino

Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari

tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it

mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

BANCA DI SCONTO (contratto n. C94065)	Residuo € 28.925	Percentuale del 20%	soddisfazione € 5.785
FIDITALIA (contratto n. 701116474)	Residuo € 27.000	Percentuale del 20%	soddisfazione € 5.400
KRUK INVESTIMENTI SRL D.I. N. 1263/2025 del 9 settembre 2025 RG 1797/2025 (EX. DEUTSCHE BANK S.P.A. contratto n.100002518433)	Residuo € 25.880	Percentuale del 20%	soddisfazione €5.176
BIBANCA S.P.A. (contratto n.70051813)	Residuo € 25.900	Percentuale del 20%	soddisfazione €5.180

Totale esposizione debitoria: € 240.497,49.

Per un totale da pagare, al netto della ristrutturazione, pari ad **€30.774**, a tale cifra andranno sommate le spese discendenti dalla procedura, quelle del Gestore in prededuzione, €2.330, e a seguire quelle degli Advisor in privilegio ai sensi dell'art. 2/52 CCII, per un totale, (al netto degli acconti già versati), pari ad **€9.330**

Il totale ristrutturato è pari ad **€ 40.104**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento in favore dei creditori, si rappresenta quanto segue:

- per quanto riguarda il mutuo (**€77.894**), lo stesso non subisce decurtazioni e verrà corrisposto per intero secondo il normale piano di ammortamento;
- per quanto riguarda le spese in prededuzione e i creditori chirografari, la somma di **€ 39.891,00** verrà erogata in un'unica soluzione, ed **entro 3 mesi dall'omologa definitiva**, nel caso in cui la Fondazione Antiusura dovesse deliberare a favore dell'erogazione della provvidenza.

■ In caso contrario secondo il seguente timing:

Entro 120 mesi dall'omologa definitiva, mettendo a disposizione la somma pari ad **€333/mese**.

Iniziando a pagare i debiti in prededuzione, ovvero i compensi dovuti al gestore nominato, Dott.ssa Nicoletta Caredda a seguire i compensi dovuti agli Avvocati Albiani e Corpino, ed a seguire gli altri creditori, fino alla concorrenza delle somme ristrutturate, e come rappresentate nella griglia soprastante.

E) Composizione del nucleo familiare, situazione reddituale, spesa mensile-fabbisogno.

Come da Certificato di Stato di famiglia (all.6) rilasciato dal Comune di Ussana in data 22.04.2025, il nucleo familiare è composto da 4 componenti:

- il ricorrente Marongiu Elisio, nato a ~~09/01/1972~~, in data ~~09/01/1972~~, C.F. ~~000000000000000000~~;
- la coniuge ~~Marongiu Nicoletta~~, nata a ~~09/01/1972~~ il ~~09/01/1972~~, C.F. ~~000000000000000000~~;
- il figlio, Marongiu ~~Elisio~~, nato a ~~09/01/1972~~ il ~~09/01/1972~~, C.F. ~~000000000000000000~~;

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail.cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

G) REDDITI DEL RICORRENTE DEGLI ULTIMI 3 ANNI

730 2021, € 29.584,00 (all.7)
730 2022, € 29.317,00 (all.7)
730 2023, € 31.503,00 (all.7)
730 2024, € 32.278,00 (all.7)
730 2025 € 31.745,98 (all.7)

Si allegano le ultime 3 buste paga del ricorrente, (all.8).

H) PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 E SS C.C.I., CONVENIENZA DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

TEMPI E MODALITA':

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente, ed anche in minima parte, i propri creditori.

Pertanto, il ricorrente, si vede costretto a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss C.C.I. e successive modifiche, prevedendo:

■ il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista nominato dall'ssa Nicoletta Careddu, all'atto del deposito del presente ricorso, residua la somma pari ad €2.330.

In riferimento alle spese dovute a titolo di assistenza legale, l'ammontare ancora dovuto è pari ad € 7.000,00 oneri compresi.

■ il pagamento nelle misure percentuali indicate nel piano di rientro per i restanti creditori.

Come già precisato, il signor I fisio Marongiu possiede una porzione pari al 50% dell'intero del bene immobile meglio identificato nelle visure catastali che si allegano, (all.4); di tale bene è stata eseguita perizia estimativa che pure si allega, (all.16);

Oltre a tale bene immobile, il signor Marongiu possiede una quota pari ad 1/3 del bene immobile sito in Monastir, alla via Crispi, n.26, di tale porzione si allega valutazione estimativa, oltre che visura catastale, (all.17).

Il bene immobile ha un valore pari ad €113.000, il mutuo residuo è pari ad €77.894 aggiornato alla data del 31 dicembre 2025, mentre il valore dell'immobile di via Crispi, di cui possiede il 33% delle quote, è pari ad €143.000; pertanto, il valore delle quote del ricorrente è pari ad €47.700.

In considerazione della situazione lavorativa ed economico patrimoniale del ricorrente si è valutata l'opportunità di richiedere, come sopra anticipato, il sostegno della Fondazione Antiusura che con il suo intervento consente il pagamento delle somme proposte ai creditori in un'unica soluzione ed entro 1 mese dalla omologa definitiva. La Fondazione Antiusura opera in tutto il territorio nazionale, la sede principale della regione Sardegna si trova a Cagliari, nella via Corte D'Appello n. 74, tale ONIUS propone sostegno economico alle persone fisiche che non hanno più accesso al credito e che versano in condizioni di sovraindebitamento, lo scopo della Fondazione è quello di offrire una "refresh start" e di contrastare il delicato e sempre più dilagante fenomeno dell'usura. Nel caso di specie la commissione antiusura, a cui la ricorrente, per tramite di questo legale, si è già rivolta, potrà deliberare una volta ottenuta l'omologa provvisoria e quindi una volta stabilita ed approvate le cifre da erogare per ripianare definitivamente ed in totale l'esposizione debitoria. La pratica si trova, pertanto, in istruttoria.

TEMPI E MODALITA':

STUDIO LEGALE
 Avv. Silvia Albiani
 Avv. Vanessa Corpino
 Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
 tel. 3285693808/ 3491846793
 mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
 mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Si riporta la proposta formulata dall'istante signor Elisio Marongiu, elaborata con l'ausilio dei suoi legali, Avv. Albiani e Corpino, e del Gestore della crisi dott.ssa Nicoletta Careddu.
 La presente proposta è stata elaborata con l'intento di assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento possibile tenuto conto dell'alternativa liquidatoria;
 dare stabilità e certezza ai pagamenti assicurando al contempo un dignitoso stile di vita al sovraindebitato.

L'istante rappresenta due possibilità:

► In caso di delibera favorevole da parte della Fondazione Antiusura il ricorrente sarà in grado di corrispondere il totale della somma proposta in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'omologa definitiva;

in caso di mancata delibera il ricorrente si impegna secondo il timing meglio indicato nel prospetto che segue;

Compenso Gestore	€2.330	integralmente	Entro 7 mesi dall'omologa
Compenso Legali	€7.000	integralmente	Entro 30 mesi dall'omologa
Spese deposito	€125	integralmente	Al deposito
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€1.433,49	30% €433	Entro 30 mesi dall'omologa definitiva
BANCA INTESA	€77.894	integralmente	Secondo il regolare piano di ammortamento
MARTI SPV (EX. FINDOMESTIC S.P.A.)	€44.000	20% €8.800	Entro 56 mesi dall'omologa definitiva
BANCA DI SCONIO	€28.925	20% €5.785	Entro 74 mesi dall'omologa definitiva
BIBANCA	€25.900	20% €5.180	Entro 122 mesi dall'omologa definitiva
FIDITALIA Contratto n.701116474	€27.000	20% 5.400	Entro 90 mesi dall'omologa definitiva
KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (I.X. DEUTSCHE BANK SPA	€25.880	20% €5.176	Entro 106 mesi dall'omologa definitiva

I) GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA FORMULATA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail:cert.: silviaalbani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Con il Piano proposto, il ricorrente, Marongiu Efisio, destina ai creditori la somma complessiva di € 40.114. Al fine di dimostrare la convenienza della proposta formulata è bene evidenziare quanto in appresso:

- 1) Il signor Efisio Marongiu possiede una porzione pari al 50% dell'intero del bene immobile sito in ~~Monastir~~ nella via ~~Deledda~~, distinto al catasto Fabbricati, Foglio ~~10~~, Particella ~~10~~, Categoria A2. Secondo la perizia estimativa redatta dall'Ing. Raffaele Lixi il valore di tale bene immobile è pari ad € 113.000 (all.16);
- 2) Il signor Marongiu possiede altresì una quota pari ad 1/3 del bene immobile sito in ~~Monastir~~, alla via ~~Deledda~~ n. ~~10~~. Secondo la valutazione estimativa redatta dall'Ing. Raffaele Lixi il valore di tale bene immobile è pari ad € 143.000,00 (la quota di 1/3 di cui il ricorrente è titolare è, dunque, di € 47.770,00, (all.17);
- 3) nel caso in cui si procedesse ad una vendita giudiziale dei beni de quibus, si dovrebbe considerare una decurtazione del valore degli stessi in misura percentuale non inferiore al 40%, che ricomprende, in via sommaria, due tentativi di asta e le spese di procedura (spese anticipate e legali, onorario CTU, onorario delegato alla vendita e onorario custode giudiziario);
- 4) con riferimento all'immobile che costituisce la casa familiare, sito nel Comune di Ussana si evidenzia quanto segue: il prezzo di mercato indicato in perizia è di € 113.000,00, al quale va sottratto il mutuo residuo di € 77.894; alla somma che si ottiene pari ad € 35.106,00 andrà decurtato una percentuale pari al 40% (€14.042), il valore realizzabile sarà quindi pari ad € 21.064,40. Poiché il signor Marongiu è titolare del bene immobile al 50%, la sua alternativa liquidatoria è di € 10.532;
- 5) con riferimento invece alla quota pari ad 1/3 del bene immobile sito in Monastir, alla via Crispi, n.26, considerato il prezzo di mercato indicato nella valutazione estimativa ossia € 47.770,00 corrispondente ad 1/3 di € 143.000,00) e decurtando una percentuale pari al 40% (€ 19.108,00) il valore realizzabile sarà quindi pari ad € 28.662,00;
- 6) pertanto, l'alternativa liquidatoria complessiva del ricorrente è pari ad € 39.194;
- 7) da precisare che il ricorrente attraverso il presente piano, garantirebbero una somma evidentemente superiore alla loro alternativa liquidatoria. Difatti, addirittura superiore al prezzo di vendita ricavabile dalla vendita giudiziarie.
- 8) In conclusione, è chiaro che l'alternativa liquidatoria appare certamente meno conveniente per il ceto creditario rispetto a quanto proposto con il presente Piano, nell'ambito del quale il signor Marongiu provvederà al pagamento di complessivi € 39.330,00. Si precisa il fatto che il mutuo non è soggetto a stralcio e verrà corrisposto integralmente secondo il piano di ammortamento previsto.

L) LA MERITEVOLEZZA.

In ordine alla meritevolezza, quale presupposto di ammissibilità al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorre prendere atto delle modifiche alla Legge n. 3/2012 introdotte dalla L. 176/2020. Innanzi tutto, secondo quanto previsto dall'art. 69, comma 1 del rinnovato Codice della Crisi e dell'insolvenza (CCII), tra i presupposti di accesso al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, ma non frode o frode" ritenendo invece irrilevanti, ai fini dell'ammissibilità del piano, le situazioni debitorie causate da colpa lieve o lievissima. Pertanto, la meritevolezza dovrà essere esclusa solo nei casi ove si accerterà che l'indebitamento è stato causato con colpa grave, ossia comportamenti dolosi o con frode (cfr. Trib. Roma 23/12/2019: gli atti di frode non sono quelli previsti

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

dall'art. 173 Legge Fallimentare; sono invece tutti gli atti fraudolenti revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c. e "gli atti volutamente depurativi e cioè gli atti che comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo, ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti"). Peraltro, fino all'intervento della legge n. 176/2020 la meritevolezza era una circostanza verificata dal Giudice in sede di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012. Nella precedente previsione dell'art. 12-bis, L. 3/2012, l'omologazione del piano era esclusa ogni qualvolta il consumatore avesse assunto "obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero quando avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 69 comma 1 D.Lgs 12 gennaio 2019. Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal ricorrente non può in alcun modo ricadere nelle ipotesi previste dall'art. 69 comma 1, CCII. Infatti, l'attuale stato di sovraindebitamento è stato causato dalle concause determinatesi in seguito alle sopraggiunte necessità familiari. Del resto, tali accadimenti non possono certo imputarsi ad un suo comportamento colpevole, doloso o in frode ai creditori.

Con riferimento all'introduzione delle nuove disposizioni, ne emerge, con tutta evidenza, un rinnovato favor legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto in maniera particolarmente elastica ed estensiva, il cui fine ultimo è quello di concedere alle persone meritevoli nuove possibilità di vivere serenamente e senza l'assillo di dover pagare totalmente i propri creditori, molte volte corresponsabili delle attuali loro condizioni di sovraindebitamento, e di dare agli stessi una nuova ed ulteriore chance di lavoratori, professionisti, imprenditori e consumatori, ottenendo l'esdebitazione. In merito, il Tribunale di Napoli Nord ha osservato condivisibilmente che: "La relazione illustrativa al D.lgs. di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede: a) sotto la rubrica "La procedura di sovraindebitamento" (...) la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia. Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali. Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura". Sempre nel merito, lo stesso Tribunale giudicante osserva che: "In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (...), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793

mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail:cert.: silviaalbani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). (...) ed infine: "poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista un responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)" (cfr. Tribunale Napoli Nord, Sez. Terza, 16/03/2021).

A tal proposito si evidenzia il fatto che al momento in cui il ricorrente ha contratto i finanziamenti le sue risorse economiche erano di per sé sufficienti a far fronte alla restituzione dei prestiti accesi. Tuttavia, a causa dei successivi avvenimenti non prevedibili e non dipendenti dalla volontà dei ricorrenti, lo stesso si è trovato nella incapacità di far fronte alle rate e nella contingente necessità di accedere al credito, suo malgrado.

M) MERITO CREDITIZIO

Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia:

- determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento;
- violato i principi di cui all'art.124-bis del D.lgs.385/1993, (art.69 co.2).

Il legislatore, infatti, ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento. Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui al citato art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore."

In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.

Rispetto alla definizione di un reddito parametrico per il processo valutativo si deve fare riferimento alla metodologia descritta dall'articolo 68, comma 3, del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (contenuto già presente nella L.3/2012) il quale, al fine di definire l'importo necessario ad un mantenimento dignitoso "rilegge idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale,

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'Isee prevista dal regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159".

Inoltre non va dimenticato che nella valutazione della colpa del consumatore non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Come già anticipato, sul punto, dalla lettura congiunta dell'art. 124 bis l.U.B. e dell'art. 12 bis l. 3/2012, ora contenuto nell'art. 69, comma 2 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emerge chiaramente l'onere a carico del finanziatore, ossia quello di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo il predetto creditore, successivamente e, dunque, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, il giudizio sulla meritevolezza andrà anche analizzato e parametrato tenendo conto del comportamento dell'ente finanziatore. Il legislatore prevede uno specifico obbligo del finanziatore nell'acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente. La ratio della norma è di tutelare il merito creditizio e, allo stesso tempo il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Dunque, si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessaria la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento. Nel caso di violazione di quanto previsto all'art. 124 bis l.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione casuale esclusivamente all'intermediario finanziario. Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto ad un soggetto, appunto intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e per aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio. Si ribadisce dunque che, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 2, 17 l.n.3/2012, 124 bis l.U.B., deve ritenersi che molto spesso il debitore, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

Alla luce di tutto quanto sopra delineato, la situazione debitoria complessiva del ricorrente è principalmente nei confronti di creditori privati del sistema bancario e degli intermediari finanziari, dunque, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del debitore ovvero accettato che l'esposizione fosse garantita da questo sulla base di una adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità dello stesso ricorrente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Signor Marongiu Efisio, come in atti rappresentato, difeso, assistito e domiciliato, allegata la Relazione Particolareggiata del Gestore della crisi incaricato, dott.ssa Nicoletta Careddu

CHIEDE

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) e b) L.3 /2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore:

- 1) Dichiarò aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e seguenti D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Disponga ex art.70, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, la comunicazione della presente proposta ai creditori nei termini di legge, nonché disporre l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura del Gestore della crisi incaricato, del decreto.
- 3) Disponga ex art. 70 comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, **la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata** che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed altresì predisporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Nel caso di omologa del presente piano ed a fronte del pagamento integrale di tutte le rate ivi contenute, il ricorrente insta per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

Si allegano i seguenti documenti

- 1) Carta di identità Marongiu Efisio;
- 2) Provvedimento nomina Gestore della crisi dott.ssa Nicoletta Careddu;
- 3) Preventivo Gestore crisi dott.ssa Careddu e Advisor Avv.li Albiani e Corpino;
- 4) Visure catastali;
- 5) Visura PRA e cessione di proprietà dell'autovettura;
- 6) Certificato contestuale di stato civile, di stato di famiglia, di cittadinanza, di residenza;
- 7) Dichiarazioni dei redditi;
- 8) Buste paga;
- 9) Elenco creditori;
- 10) Elenco spese necessarie al sostentamento;
- 11) Attestazione Isce;
- 12) Estratti conti bancari ultimi cinque anni;
- 13) Calcolo soglia povertà ISTAT;
- 14) Casellario giudiziale e carichi pendenti, atti dispositivi, atti in frode;
- 15) Report CAI e Visura CRIE;
- 16) Perizia estimativa immobile sito in Ussana nella via Marconi n. 41;
- 17) Relazione di stima della quota dell'immobile sito nel Comune di Monastir nella via Crispi n. 26;
- 18) Relazione particolareggiata Gestore con attestazione di fattibilità.

Si rimane disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione, ove ritenuta necessaria.

Con osservanza.

Cagliari, 18.02.2026

AVV. SILVIA ALBIANI

AVV. VANESSA CORPINO

STUDIO LEGALE
Avv. Silvia Albiani
Avv. Vanessa Corpino
Via Grazia Deledda n- 74 – 09127 Cagliari
tel. 3285693808/ 3491846793
mail: albianisilvia@gmail.com - vanessa.corpino@hotmail.it
mail cert.: silviaalbiani@pec.it - avv.vanessacorpino@pec.it

PROCURA SPECIALE ALLA LITI

Il sottoscritto Efisio Marongiu (C.F.: MRNFSE76M14B3541), nomina quali difensori e procuratori speciali, in ogni fase e grado del presente giudizio, gli Avvocati Silvia Albiani C.F.: LBNS1V80S48B3540, Pec: silviaalbiani@pec.it, e Vanessa Corpino C.F.: CRPVSS86A53B3540, Pec: avv.vanessacorpino@pec.it del Foro di Cagliari, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, e ratificandone sin da ora l'operato. Elegge domicilio presso lo studio degli Avvocati Silvia Albiani e Vanessa Corpino sito in Cagliari, alla via Grazia Deledda n.74.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e successive integrazioni e modificazioni, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per l'espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il rispettivo trattamento.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, nonché dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata agli artt. 2 e seguenti del succitato decreto legge, nonché del relativo credito di imposta previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di Stabilità 2016).

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Cagliari, 18 febbraio 2026

Efisio Marongiu

Si certifica, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. l'autografia della sottoscrizione.

Cagliari, 18 febbraio 2026 AVV. SILVIA ALBIANI

AVV. VANESSA CORPINO